

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XLIV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 346 del 25 novembre 2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7".


	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbin Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 30

DELIBERAZIONE N. 346 DEL 25.11.2003

LEGGE REGIONALE – “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1561 del 22.10.2003, concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.10.2003 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 28.10.2003 (ATTO N. 1901);

VISTI i pareri di cui all’art. 10, comma 6 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani in sostituzione del Consigliere Ada Spadoni Urbani assente (ATTO N. 1901/BIS);


VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 405/2001;

VISTA la l.r. 28.2.2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTA la l.r. 31.3.2003, n. 6;

VISTA la l.r. 31.3.2003, n. 7;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;


- a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, sulle tabelle A), B), C), D), E), F) e G), nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 8 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7", composta di n. 6 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F) e G), nel testo che segue:

Art. 1 **(Saldo finanziario)**

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, è accertato in euro 33.372.308,32. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.




Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 33.372.308,32, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2003 e con onere massimo di ammortamento di euro 250.000,00 per l'anno 2003 e di euro 2.800.000,00 dal 2004 in poi.
2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2003 e successivi, del bilancio pluriennale 2003/2005.
3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2003, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2002, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 775.407.569,68 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.



Art. 4
(Fondi perenti)


1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2002 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2003 e di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Modificazioni alle tabelle allegate alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 e alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Alla tabella C) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).
2. La tabella E), allegata alla legge regionale di bilancio 31 marzo 2003, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella G).

Art. 6
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e al bilancio pluriennale 2003/2005 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. In dipendenza delle somme riscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.



- b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 8 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci